



COMUNE DI MONTEIASI

Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<p>N° 7 del Reg. del 13/08/2020</p>	<p>OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): ESERCIZIO FACOLTA' DI CUI AL COMMA 5 DELL'ART.107 DEL D.L. 17/3/2020 N.18 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020; APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE IN FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE PREVISTE DALLA DELIBERA 158/2020/R/RIF DEL 05/05/2020 DELL'ARERA.</p>
--	---

L'anno **duemilaventi**, il giorno **tredecim** del mese di **agosto** alle ore **08:08** nella residenza municipale, si è riunito, regolarmente convocato, il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 1^a convocazione, sotto la Presidenza di MARIA MARINELLI con l'assistenza del Segretario Comunale DOTT. FRANCESCO LUMARE.

Fatto l'appello sono risultati presenti i sottoelencati sigg.ri Consiglieri:

PARERI ex. art. 49 D.Lgs. 267/2000			PR.	AS.
<p>REGOLARITA' TECNICA Parere: Favorevole. 06/08/2020</p> <p>Il Responsabile Istruttore Direttivo Contabile F.to DOTT.SSA GIOVANNA GREGUCCI</p>	1) CIURA COSIMO	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	
	2) ANCORA GIUSEPPINA	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	
	3) LADOGANA SALVATORE	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	
	4) STRUSI GIANPIERO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	
	5) SIBILLIO MARISTELLA	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	
	6) MONOPOLI CIRO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	
<p>REGOLARITA' CONTABILE Parere: Favorevole. 06/08/2020</p> <p>Il Responsabile Servizi Finanziari F.to DOTT.SSA GIOVANNA GREGUCCI</p>	7) MARINELLI PIERO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	
	8) MARINELLI MARIA	Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	
	9) RONDINONE TOMMASO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	
	10) GROTTOLI PANUNZIO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	
	11) FASCIANO ANTONIO PIERO	Consigliere		<input checked="" type="checkbox"/>
	12) MARINELLI COSIMO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	
	13) GREGUCCI GIOVANNA	Consigliere		<input checked="" type="checkbox"/>
TOTALE			11	2

Considerato che il numero di 11 componenti il Consiglio Comunale rende legale e valida l'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno riportato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO:

- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 che prevede in particolare la validazione del piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione. In attesa di quest'ultima, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

- in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge 147/2013, il quale stabilisce che: *“il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;

CONSIDERATO che a causa dell'emergenza COVID-19 con i commi 4 e 5 dell'art. 107 del D.L. 17 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni con legge 24 aprile 2020 n. 27, la disciplina sopra richiamata risulta così modificata:

- 4. *Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, e' differito al 30 giugno 2020.*

- 5. *I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.*

CONSIDERATO che con ulteriori provvedimenti emanati in conseguenza dello stato emergenziale determinatosi a causa del COVID-19, il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione è stato ulteriormente differito:

- dapprima al 31 luglio 2020 ai sensi dell'art. 138 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 c.d. “Decreto Rilancio”;

- da ultimo al 30 settembre 2020 ai sensi del comma 3-bis dell'art. 107 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 introdotto in sede di conversione dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020.

RITENUTO, in considerazione dell'emergenza COVID-19 di dover avvalersi della facoltà di cui al comma 5 dell'art.107 del D.L. 17 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni con legge 24 aprile 2020 n. 27, quale intervento atto a fronteggiare l'emergenza socio-economico scaturente dalla epidemia suddetta, determinando per il solo anno 2020, stante l'eccezionalità della situazione, la rateazione in acconto come segue:

- Prima rata scadenza 31 agosto 2020,
- Seconda rata scadenza 31 ottobre 2020,
- Terza rata scadenza 31 dicembre 2020

con possibile versamento in unica soluzione entro il 31 agosto 2020;

significando che, a seguito della determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti PEF per il 2020 entro il 31 dicembre 2020, l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sarà ripartito in tre anni a decorrere dal 2021;

VISTA la nota n.3248 del 27 aprile 2020 dell'AGER Puglia con la quale ha evidenziato che secondo quanto espresso da ARERA l'esercizio della deroga ex comma 5 dell'art.107 del D.L.18/2020 deve avere come base di valutazione l'effettiva difficoltà oggettiva anche in considerazione delle documentabili criticità amministrative connesse all'emergenza epidemiologica;

ATTESO che l'Ente, per effetto dell'emergenza epidemiologica versa in difficoltà oggettive dovute a:

- Elaborazione del piano Tari 2020
- Innovazione delle procedure;
- Analisi e valutazione dei dati e della situazione dell'Ente in quanto dal 2018 al 2020 è intervenuto l'avvicendamento di diversi gestori incaricati del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, inclusa l'eventualità di un ulteriore avvicendamento entro il mese di ottobre 2020, a conclusione del ricorso avviato presso il TAR di Lecce dopo l'aggiudicazione definitiva avvenuta con determina n. 60 del 27/02/2020 in favore della ditta DANIELE AMBIENTE Srl (p.iva 02271400737);
- La limitazione dell'apporto lavorativo del personale costretto a lavorare in *smart working* con processi lavorativi che incidono sul livello di produttività generale;
- Crisi socio-economica dovuta alla chiusura obbligata da parte di alcune tipologie di utenze non domestiche per effetto dei vari decreti adottati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica e, di conseguenza, difficoltà nella valutazione effettiva della capacità produttiva di produzione dei rifiuti da parte del settore;
- Crisi finanziaria in quanto il Comune non può ulteriormente differire gli incassi anticipando in toto il costo del servizio per il corrente anno.

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione 5 maggio 2020 n.158/2020/R/Rif ARERA avente ad oggetto: "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza Covid-19", con la quale vengono individuati gli interventi selettivi come segue:

- Punto 1.2 art. 1: per le attività (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella *Tabella 1a* dell'*Allegato A*) enucleate dal d.P.R. 158/99 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura, con i provvedimenti governativi sopra richiamati (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), ridefinire - ai fini del calcolo della quota variabile - gli intervalli di variazione del coefficiente potenziale di produzione *Kd* (che tiene conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alle singole tipologie di attività), **sulla base dei giorni di chiusura stabiliti**;
- Punto 1.3 art. 1: per le attività (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella *Tabella 1b* dell'*Allegato A*) enucleate dal d.P.R. 158/99 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione con i citati provvedimenti governativi (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), ridefinire - ai fini del calcolo della quota variabile - gli intervalli di variazione del coefficiente potenziale di produzione *Kd*, **applicando un fattore di correzione (a riduzione) pari al 25%**;
- Punto 1.4 art. 1: per le attività (richiamate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella *Tabella 2* dell'*Allegato A*) enucleate dal d.P.R. 158/99 che non siano immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l'eventuale riapertura, ad opera dei provvedimenti sopra citati, richiedere all'Ente territorialmente competente l'individuazione **dei giorni di chiusura** relativi alle citate attività sulla base dei quali definire la corrispondente quota variabile seguendo il criterio di cui al punto precedente;
- Punto 2.1 art. 2: Alle utenze non domestiche (riportate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella *Tabella 3* dell'*Allegato A*), diverse dalle utenze di cui all'Articolo 1, e ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività, l'Ente territorialmente competente può riconoscere riduzioni tariffarie commisurate ai minori quantitativi di rifiuti prodotti.; I fattori di correzione a favore delle utenze di cui al comma 2.1 possono essere applicati dal gestore in seguito a presentazione di apposita istanza da parte dell'utente non domestico che attesti, ai sensi del d.P.R. 445/00, e documenti l'effettiva riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti a seguito di sospensione temporanea dell'attività per l'emergenza legata al diffondersi del virus COVID-19.

VISTA la nota di chiarimento 31 maggio 2020 della Fondazione Anci IFEL in ordine alla applicazione sotto il profilo pratico delle disposizioni introdotte dall'AREA con deliberazione 5 maggio 2020 n.158/2020/R/Rif, con la quale si evidenzia che le agevolazioni minime definite dalla citata delibera sono determinabili attraverso il calcolo a valle della riduzione della quota variabile della tariffa di ciascuna utenza non domestica, che fornisce una misura in termini di €/mq del minor gravame da accordare a ciascuna utenza coinvolta dalle chiusure. Questo procedimento semplificato equivale al calcolo proposto dalla delibera 158 che prevede di agire sul coefficiente *Kd*, ma evita l'effetto, peraltro non prescritto dall'ARERA, di dover ricalcolare tutte le tariffe "in equilibrio" assicurando in automatico l'invarianza del gettito acquisibile.

CONSIDERATO, pertanto, che è intendimento dell'A.C. avvalersi del disposto di cui al comma 5 dell'art.107 del citato D.L. 18/2020 e determinare la riduzione delle tariffe, per la parte variabile, in favore delle categorie di utenza non domestica costrette a sospendere l'attività o a esercitarla in forma ridotta a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia Covid-19, individuate in base ai codici ATECO delle singole attività e con i criteri fissati dall'ARERA nella citata delibera 158/2020 e riepilogati nella tabella seguente:

Codice riduzione	Tipologia riduzione	num utenti	num immobili	superficie	quota fissa	quota variabile iniziale	quota variabile finale	differenza - quota agevolazione
0201	Delibera 158/2020 ARERA (Tab. 1a - Rif. punto 1.2 - attività sottoposte a sospensione conclusa alla data del 05/05/2020)	14	22	2.065	4.217,23 €	1.738,98 €	1.549,89 €	189,09 €
0202	Delibera 158/2020 ARERA (Tab. 1b - Rif. 1.3 - attività sottoposte a sospensione in corso alla data del 05/05/2020)	12	12	866	2.234,62 €	920,27 €	711,16 €	209,11 €
0203	Delibera 158/2020 ARERA (Tab. 2 - Rif. 1.4 - 1.2 - attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente alla data del 05/05/2020)	37	37	2.890	8.841,17 €	3.647,55 €	3.253,14 €	394,41 €
0204	Delibera 158/2020 ARERA (Tab. 2 - Rif. 1.4 - 1.3 - attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente alla data del 05/05/2020)	34	36	2.642	6.743,19 €	2.786,38 €	2.090,39 €	695,99 €
		97	107	8.463	22.036,21 €	9.093,18 €	7.604,58 €	1.488,60 €

CONSIDERATO altresì, che le agevolazioni tariffarie facoltative per le altre utenze non domestiche non soggette a sospensione, contraddistinte con i codici ATECO elencati nella tabella 3 della citata delibera 158/2020, diverse dalle utenze di cui alle precedenti tabelle 1a, 1b, e 2, possono essere riconosciute, in base ai giorni di chiusura, a seguito di richiesta da presentare all'Ufficio Tributi, entro il 31/10/2020, da parte delle attività in grado di documentare la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività utilizzando la modulistica messa a disposizione dall'Ufficio Tributi del Comune, pubblicata anche sul sito internet.

DATO ATTO che le riduzioni/agevolazioni obbligatorie di cui alle tabelle 1a, 1b, 2 comportano un minore introito quantificabile in circa € 1.488,60 e che le riduzioni/agevolazioni facoltative di cui alla tabella 3 della delibera ARERA 158/2020 sono stimate in circa € 500,00, tutte da finanziarsi con fonti proprie di bilancio;

ACQUISITI:

- sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- sulla proposta della presente deliberazione il parere dell'organo di revisione.

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali che si sono succeduti nel corso della seduta, come riportati nell'allegato verbale di stenotipia;

Con il seguente esito della votazione, espressa a scrutinio palese, così come accertata e proclamata dal Presidente del Consiglio:

Presenti n. 11 Assenti n. 2, Votanti n. 11, Voti Favorevoli n. 9, Voti Contrari n. 2 (Grottoli, Marinelli Cosimo), Astenuti n. ...

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento e che lo stesso è adottato a salvaguardia e garanzia dei flussi finanziari dell'Ente;
2. di avvalersi della facoltà di cui al comma 5 dell'art.107 del D.L. 17 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni con legge 24 aprile 2020 n.27, ed in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013 n.147, ed approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019 giusta delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 29/03/2019 anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;
3. Di determinare una riduzione delle tariffe per la parte variabile per la sole categorie di utenza non domestica costrette a sospendere l'attività o a esercitarla in forma ridotta a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia Covid-19, individuata con di criteri fissati dalla delibera 158/2020/R/Rif dell'ARERA riepilogate nella seguente tabella

Codice riduzione	Tipologia riduzione	num utenti	num immobili	superficie	quota fissa	quota variabile iniziale	quota variabile finale	differenza - quota agevolazione
0201	Delibera 158/2020 ARERA (Tab. 1a - Rif. punto 1.2 - attività sottoposte a sospensione conclusa alla data del 05/05/2020)	14	22	2.065	4.217,23 €	1.738,98 €	1.549,89 €	189,09 €
0202	Delibera 158/2020 ARERA (Tab. 1b - Rif. 1.3 - attività sottoposte a sospensione in corso alla data del 05/05/2020)	12	12	866	2.234,62 €	920,27 €	711,16 €	209,11 €
0203	Delibera 158/2020 ARERA (Tab. 2 - Rif. 1.4 - 1.2 - attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente alla data del 05/05/2020)	37	37	2.890	8.841,17 €	3.647,55 €	3.253,14 €	394,41 €
0204	Delibera 158/2020 ARERA (Tab. 2 - Rif. 1.4 - 1.3 - attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente alla data del 05/05/2020)	34	36	2.642	6.743,19 €	2.786,38 €	2.090,39 €	695,99 €
		97	107	8.463	22.036,21 €	9.093,18 €	7.604,58 €	1.488,60 €

4. Di dare atto che per quanto riguarda le agevolazioni di cui alla tabella 3 dell'allegato A della delibera Arera 158/2020, le attività interessate potranno richiedere l'applicazione delle agevolazioni tramite apposita istanza ai sensi del comma 2.2 dell'art. 2 della citata delibera Arera, da presentarsi entro il 31/10/2020, utilizzando la modulistica messa a disposizione dall'Ufficio Tributi del Comune, pubblicata anche sul sito internet.

5. Di dare atto che le riduzioni suddette comportano un minore introito quantificabile in circa € 1.488,60 per le riduzioni obbligatorie in favore delle utenze non domestiche individuate in base alla tabella 1a, 1b e 2 della delibera 158/2020 dell'ARERA e € 500,00 stimate per le utenze non domestiche individuabili in base alla tabella 3 della stessa delibera 158/2020 da finanziarsi con fonti proprie di bilancio e da valutarsi nell'ambito del provvedimento di salvaguardia degli equilibri da adottarsi entro il 30 settembre 2020;

6. di dare atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 è ripartito in tre anni a decorrere dal 2021;

7. di determinare quale intervento atto a fronteggiare l'emergenza socio-economico scaturente dalla epidemia suddetta, stante l'eccezionalità della situazione, la rateazione come segue:

- Prima rata scadenza 31 agosto 2020,
- Seconda rata scadenza 31 ottobre 2020,
- Terza rata scadenza 31 dicembre 2020

con possibile versamento in unica soluzione entro il 31 agosto 2020.

Successivamente il Presidente, in considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento, pone a votazione la proposta di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti n. 11 Assenti n. 2, Votanti n. 11, Voti Favorevoli n. 9, Voti Contrari n. 2 (Grottoli, Marinelli Cosimo), Astenuti n. ...

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to MARIA MARINELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. FRANCESCO LUMARE

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale online con numero di affissione 621 e vi rimarrà affisso per quindici giorni consecutivi a far data dal 17/09/2020 (art. 124, comma 1 D.L.vo 18.08.2000 n.267).

Monteiasi: 17/09/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA I AA.GG.

F.to GIUSEPPE MATICHECCHIA

Il sottoscritto Responsabile Dell'Area I AA.GG.:

- visti gli atti d'ufficio;
- in esecuzione dei seguenti articoli del D.L.vo 18.08.2000, n. 267,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva in data 13/08/2020 perchè;

[X] dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267);

[] Decorsi giorni dieci dalla pubblicazione (Art. 134 c. 3 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267)

[] è stata affissa all'albo pretorio comunale online il 17/09/2020 e vi rimarrà affissa per 15 gg. nei modi previsti per legge (art. 124, comma 1 D.L.vo 18.08.2000 n.267).

Monteiasi, 17/09/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA I AA.GG.

F.to GIUSEPPE MATICHECCHIA

Per copia conforme per uso amministrativo.

Monteiasi, 17/09/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA I AA.GG.

GIUSEPPE MATICHECCHIA

COMUNE DI MONTEIASI
Provincia di Taranto

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

	OGGETTO: parere sulla approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – anno 2020 (ai sensi art. 107, c. 5, d.l. n.18/2020) – approvazione agevolazioni tariffarie in favore delle utenze non domestiche previste dalla delibera 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 dell'ARERA.
--	--

L'anno 2020, il giorno 28 luglio 2020, ricevuta tutta la documentazione necessaria tramite Pec
Il Collegio dei Revisori

esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio inerente l' **approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – anno 2020 - ai sensi art. 107, c. 5, d.l. n.18/2020**);

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del D.lgs n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, conv. in legge n. 213/2012, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Vista, altresì, la proposta in parola;

CONSIDERATO che a causa dell'emergenza COVID-19 con i commi 4 e 5 dell'art. 107 del D.L. 17 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni con legge 24 aprile 2020 n. 27, la disciplina risulta così modificata:

- 4. *Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, e' differito al 30 giugno 2020.*
- 5. *I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.*

CONSIDERATO che con ulteriori provvedimenti emanati in conseguenza dello stato emergenziale determinatosi a causa del COVID-19, il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione è stato ulteriormente differito:

- dapprima al 31 luglio 2020 ai sensi dell'art. 138 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 c.d. "Decreto Rilancio";
- da ultimo al 30 settembre 2020 ai sensi del comma 3-bis dell'art. 107 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 introdotto in sede di conversione dalla Legge n. 17 del 17 luglio 2020.

RITENUTO, in considerazione dell'emergenza COVID-19 di potersi avvalere della facoltà di cui al comma 5 dell'art.107 del D.L. 17 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni con legge 24 aprile 2020 n. 27, quale intervento atto a fronteggiare l'emergenza socio-economico scaturente dalla epidemia suddetta, determinando per il solo anno 2020, stante l'eccezionalità della situazione, la rateazione in acconto come segue:

- Prima rata scadenza 31 agosto 2020,
- Seconda rata scadenza 31 ottobre 2020,
- Terza rata scadenza 31 dicembre 2020

con possibile versamento in unica soluzione entro il 31 agosto 2020;

CONSIDERATO, pertanto, che è intendimento dell'A.C. avvalersi del disposto di cui al comma 5 dell'art.107 del citato D.L. 18/2020 e determinare la riduzione delle tariffe, per la parte variabile, in favore delle categorie di utenza non domestica costrette a sospendere l'attività o a esercitarla in forma ridotta a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia Covid-19, individuate in base ai codici ATECO delle singole attività e con i criteri fissati dall'ARERA nella delibera 158/2020 e riepilogati nella tabella seguente:

Codice riduzione	Tipologia riduzione	num utenti	num immobili	superficie	quota fissa	quota variabile iniziale	quota variabile finale	differenza - quota agevolazione
0201	Delibera 158/2020 ARERA (Tab. 1a - Rif. punto 1.2 - attività sottoposte a sospensione conclusa alla data del 05/05/2020)	14	22	2.065	4.217,23 €	1.738,98 €	1.549,89 €	189,09 €
0202	Delibera 158/2020 ARERA (Tab. 1b - Rif. 1.3 - attività sottoposte a sospensione in corso alla data del 05/05/2020)	12	12	866	2.234,62 €	920,27 €	711,16 €	209,11 €
0203	Delibera 158/2020 ARERA (Tab.2 - Rif. 1.4 - 1.2 - attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente alla data del 05/05/2020)	37	37	2.890	8.841,17 €	3.647,55 €	3.253,14 €	394,41 €
0204	Delibera 158/2020 ARERA (Tab.2 - Rif. 1.4 - 1.3 - attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente alla data del 05/05/2020)	34	36	2.642	6.743,19 €	2.786,38 €	2.090,39 €	695,99 €
		97	107	8.463	22.036,21 €	9.093,18 €	7.604,58 €	1.488,60 €

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs n. n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente l'approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – anno 2020 (ai sensi art. 107, c. 5, d.l. n.18/2020) – approvazione agevolazioni tariffarie in favore delle utenze non domestiche previste dalla delibera 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 dell'ARERA.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Punto n. 2: «Tassa sui rifiuti TARI esercizio facoltà di cui al comma 5 dell'articolo 107 del decreto legge 17.03.2020 n. 18. Approvazione delle tariffe per l'anno 2020. Approvazione agevolazioni tariffarie in favore delle utenze non domestiche, previste dalla delibera n. 158/2020/R/RIF del 05.05.2020 dell'Arera».

PRESIDENTE

Relaziona l'Assessore Strusi.

ASSESSORE STRUSI

Questo anno abbiamo lasciato le tariffe come quelle del 2019, perché, come avete potuto leggere, per effetto dell'emergenza epidemiologica non c'è stata la possibilità di approvare il PEF che sarà approvato entro il 31 dicembre 2020. Quindi abbiamo lasciato le tariffe come l'anno 2019, poi nella eventualità ci dovesse essere qualcosa da recuperare sarà fatto negli anni successivi. Quindi, è rimasto tutto invariato come l'anno scorso, non c'è stata nessuna modifica per quanto riguarda la TARI. Anche perché ci sono state degli avvicendamenti dal 2018 al 2020 tra un'azienda e l'altra, quindi, non c'è stata nemmeno la possibilità di avere tutte le carte che servivano per elaborare la nuova tariffa. Ci sono state solamente, se potete vedere a pagina, dove dice la tabella, per quanto riguarda la TARI, ci sono stati degli sgravi per quanto riguarda i commercianti, la delibera 158/2000 Arera, tabella 1A - avete trovato la pagina dove stanno le tabelle? - in base alle tabelle al codice Ateco nella tabella 1A riferimento p1.2 "tutte le attività sottoposte a sospensione conclusa alla data del 5 maggio 2020", sono stati calcolati degli sgravi in base ai giorni di chiusura; mentre, sempre la tabella 1B riferimento 1.3 "attività sottoposte a sospensione in corso alla data del 5 maggio 2020", c'è stata una riduzione del 25%; sull'altra tabella poi di altri codici Ateco, tabella n. 1.4 – 1.2 attività che potrebbero risultare sospese parzialmente o completamente in data 5 maggio 2020, sempre in base ai giorni di chiusura, mentre 1.4. – 1.3 attività che potrebbero risultare sospese parzialmente o completamente alla data del 5 maggio, sempre il 25% di riduzione. Questo ha portato ad un incasso minore di 1.488 euro che sono stati tolti dal bilancio e quindi che non andranno a gravare sui cittadini. Questa è l'unica modifica. Se ci sono domande.

CONSIGLIERE COSIMO MARINELLI

Qui è scritto che, comunque, è stato fatto tutto per fronteggiare l'emergenza socio – economica. Però l'anno scorso e gli altri anni erano 4 rate, quest'anno sono tre rate. Quindi, mi sembra una cosa contraddittoria.

ASSESSORE STRUSI

Siamo arrivati già ad agosto, 4 rate dovremmo finire...

CONSIGLIERE COSIMO MARINELLI

Lo so, però al posto di farne 4 dovrebbero essere 6. So che poi è finito l'anno.

ASSESSORE STRUSI

Perché, comunque, fino ad oggi noi il servizio lo stiamo pagando, quindi, è una tassa che noi abbiamo bisogno comunque di incassare per pagare il servizio che abbiamo fatto anche....

CONSIGLIERE COSIMO MARINELLI

Mettere una rata al 31 gennaio 2021.

ASSESSORE STRUSI

Il 31 gennaio siamo nel 2021. La rata è 2020, cioè le rate vanno entro il 2020, siamo ad agosto, quindi tre rate: agosto...

CONSIGLIERE COSIMO MARINELLI

Per me è un po' contraddittorio.

CONSIGLIERE GROTTOLO

Assessore, alla fine di tutta questa pandemia, di tutto questo, soldi che sono entrati, soldi che sono arrivati, generi alimentari, unione, ragazzi, alla fine ci siamo attenuti a quello che la legge consente, cioè su un servizio che ci costa 800, 850 mila euro, andare a ridurre per esercizi, commercianti, delle riduzioni con questa tabella che non è che l'ho capita molto, perché fa riferimento a leggi nazionali, solamente circa 2 mila euro mi sembra veramente una cifra irrisoria. Perché tante attività: i bar, le pizzerie, credo che per due o tre mesi, sono stati fermi, non hanno prodotto nulla, quindi, credo che lo spirito nazionale fosse quello di esentare queste attività. E mi sembra un po', vista la quantità di rifiuti che almeno i bar producono, i bar, pizzerie, mi sembra molto irrisoria, molto restrittiva come riduzione, se andiamo a guardare l'aspetto economico. Perché su 830 mila euro, 1.486, mi sembrano... E poi un'altra cosa, dottore, essendo servizio a totale copertura del cittadino, anche se sono 1.488, sicuramente sarà così, ma mi dovrete spiegare il perché. Noi andiamo a gravare questi circa 2 mila euro dal bilancio e non, come la legge sulla TARI prevede, se non ricordo male, che è a totale carico dei cittadini. Andare a trovare questi 2 mila euro dal bilancio comunale non so quanto sia, sicuramente è legale ma vorrei capire il percorso perché si arriva a questo. Perché poi quando si parla di TARI generale dice: no, il cittadino, per quello che ha l'esenzione, quello che non va a coprire totalmente il servizio è a carico degli altri cittadini. In questo caso invece andiamo a toccare il bilancio comunale per la copertura di un servizio che è la TARI che, io so, è a totale carico dei cittadini. Qui vedo che tutto è da finanziare, come diceva l'Assessore, con fondi propri di bilancio.

Dott.ssa GREGUCCI

A proposito, per quanto riguarda le riduzioni introdotte dall'Arera a seguito della emergenza epidemiologica da covid 19, è stato espressamente precisato che queste riduzioni non vanno a carico delle altre utenze, delle altre categorie di utenza perché, ovviamente, sono conseguenza non della produzione, della maggiore produzione di rifiuti da parte di altri, ma sono dovute ad esigenze eccezionali e straordinarie, quindi, non possono gravare sulle altre tipologie di utenze. Quindi, non possiamo andare...

CONSIGLIERE GROTTOLO

E non le sembra come cifra alquanto irrisoria?

Dott.ssa GREGUCCI

Perché la riduzione è stata applicata solo sulla parte variabile del tributo, non sulla parte fissa, quella che fa riferimento alla superficie.

CONSIGLIERE GROTTOLO

Questo perché è dovuto per legge o da una scelta...

Dott.ssa GREGUCCI

E' stabilito per legge.

CONSIGLIERE GROTTOLO

Volendo ampliarla questa platea come tanti hanno fatto, leggendo i giornali, noi, invece ci siamo attenuti scrupolosamente a quello che la legge prevede, solo la parte variabile. Ecco perché 1.486...

Dott.ssa GREGUCCI

Solo quello perché, purtroppo, il bilancio non c'erano le risorse per poter finanziare ulteriori agevolazioni.

CONSIGLIERE GROTTOLO

Volendo si poteva incrementare andando a trovare le risorse in bilancio.

Dott.ssa GREGUCCI

Certamente.

CONSIGLIERE GROTTOLO

Va bene. Grazie.

PRESIDENTE

Ci sono altri interventi? Prego.

CONSIGLIERE GROTTOLO

Per dichiarazione di voto. Su questo punto a nome dei gruppi di minoranza esprimiamo voto contrario, perché riteniamo che le riduzioni applicate per quanto attiene alla TARI alle attività commerciali, esercizi commerciali siano alquanto irrisorie. Che sarebbe stato possibile dal bilancio, dal ricco bilancio, ritengo, del comune di Monteiasi trovare delle maggiori risorse che andavano, tra virgolette, ad aiutare tutti quegli esercizi che a livello nazionale, a livello regionale, tanti contributi si stanno dando, tante agevolazioni si stanno dando per fare ripartire l'economia. Noi ci siamo attenuti strettamente, rigidamente a quello che la legge consente, solo con la parte variabile per quanto riguarda la TARI, che è una cifra, veramente, irrisoria. Noi riteniamo che si poteva tranquillamente dare di più per far ripartire. Si parla tanto di far ripartire l'economia, ma noi poi, nei fatti, diamo risposte che sono sotto gli occhi di tutti. Quindi, esprimiamo contrario. Grazie.

PRESIDENTE

Passiamo alla votazione del punto.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, l'argomento in oggetto segnato, che viene approvato.

**Consiglieri favorevoli nr. 9
Consiglieri contrari nr. 2
Consiglieri astenuti nr. 0**

PRESIDENTE

Passiamo a votare l'immediata esecutività.

Non essendoci richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, la immediata esecutività dell'argomento in oggetto segnato, che viene approvata.

**Consiglieri favorevoli nr. 9
Consiglieri contrari nr. 2
Consiglieri astenuti nr. 0**

PRESIDENTE

Il punto è approvato. Passiamo alla trattazione del punto 3.